Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito — Interpretazione degli articoli 132, paragrafo 1, lettera m), 133, lettera d) e 134, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzioni — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica — Vendita, da parte di un ente senza scopo di lucro, di diritti di utilizzare un campo da golf durante un determinato periodo per praticarvi l'attività del golf

Dispositivo

- 1) L'articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non esclude dal beneficio dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della medesima direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione da parte di un organismo senza fini di lucro, che gestisce un campo da golf e che propone un piano associativo, del diritto di utilizzare il suddetto campo da golf ai visitatori non membri di tale organismo.
- 2) L'articolo 133, primo comma, lettera d), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, di escludere dal beneficio dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di utilizzare il campo da golf gestito da un organismo senza fini di lucro, che propone un piano associativo, qualora tale prestazione sia fornita a visitatori non membri di tale organismo.

(1) GU C 32 del 2.2.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria (Ungheria) — BDV Hungary Trading Kft (in liquidazione)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Középmagyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-563/12) (1)

(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 146 — Esenzioni all'esportazione — Articolo 131 — Condizioni stabilite dagli Stati membri — Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all'esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell'Unione europea entro 90 giorni dalla vendita)

(2014/C 52/35)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: BDV Hungary Trading Kft (in liquidazione)

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kúria — Interpretazione dell'articolo 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile (GU L 145, pag. 1) e degli articoli 131, 146 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esoneri all'esportazione — Società che esercita un'attività di produzione e di commercializzazione di conserve alimentari vendendo prodotti destinati a essere commercializzati dall'acquirente in paesi terzi — Normativa nazionale che subordina il diritto all'esenzione dell'IVA per le vendite di prodotti per l'esportazione al di fuori dell'Unione alla condizione che il termine decorso tra la vendita e la data di uscita dei prodotti dal territorio nazionale non ecceda i 90 giorni.

Dispositivo

Gli articoli 146, paragrafo 1, e 131 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo la quale, nell'ambito di una cessione all'esportazione, i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell'Unione europea devono aver lasciato il territorio dell'Unione europea entro un termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione, qualora il semplice superamento di tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell'esenzione riguardo a tale cessione.

(1) GU C 114 del 20.4.2013

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 19 dicembre 2013 — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV/Commissione europea

(Causa C-586/12 P) (1)

(Impugnazione — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Fissazione del prezzo del bitume stradale — Fissazione di uno sconto per i costruttori stradali — Prova — Principio di parità di trattamento — Giurisdizione estesa al merito — Proporzionalità dell'ammenda — Controllo della Corte)

(2014/C 52/36)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (rappresentante: E. Pijnacker Hordijk, advocaat)

Altra parte nel procedimento: commissione europea (rappresentante: F. Ronkes Agerbeek, agente)

IT

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione (T-357/06), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della Commissione, C(2006) 4090 def., del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)], laddove concerne la ricorrente e, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a quest'ultima con tale decisione

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Koninklijke Wegenbouw Stevin BV è condannata alle spese.
- (1) GU C 71 del 9.3.2013.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 novembre 2013 — TeamBank AG Nürnberg/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Fercredit Servizi Finanziari SpA

(Causa C-524/12 P) (1)

(Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo f@ir Credit — Opposizione del titolare del marchio figurativo comunitario FERCREDIT — Diniego di registrazione)

(2014/C 52/37)

Lingua processuale: il tedesco

Part

Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (rappresentante: D. Terheggen, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Fercredit Servizi Finanziari SpA (rappresentanti: G. Petrocchi, A. Masetti Zannini de Concina e R. Cartella, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 settembre 2012, TeamBank/UAMI — Fercredit Servizi Finanziari (T-220/11), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 3 febbraio 2011 (procedimento R 719/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Fercredit Servizi Finanziari SpA e la TeamBank AG Nürnberg — Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del

regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Rischio di confusione tra un segno figurativo contenente l'elemento denominativo «f@ir Credit» e un marchio internazionale figurativo anteriore contenente l'elemento denominativo «FERCREDIT»

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La TeamBank AG Nürnberg è condannata alle spese.
- (1) GU C 9 del 12.01.2013.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 5 dicembre 2013 — Luigi Marcuccio/Commissione europea

(Causa C-534/12 P) (1)

[Impugnazione — Ricorso per revocazione — Ordinanza del Tribunale dell'Unione europea con cui si dichiara il ricorso irricevibile — Assegnazione — Riassegnazione dalla delegazione in Luanda (Angola) a Bruxelles (Belgio) — Decisione di procedere all'imballaggio e al trasloco degli effetti personali del ricorrente in sua assenza — Conseguenze di una successiva sentenza del Tribunale]

(2014/C 52/38)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) dell'11 settembre 2012, Marcuccio/Commissione (T-241/03 REV), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di revocazione dell'ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione (T-241/03) — Violazione degli articoli 64, paragrafo 4, primo comma, e 127, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale — Violazione dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, dello Statuto della Corte — Violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Luigi Marcuccio è condannato alle spese.
- (1) GU C 71 del 9.3.2013.